

Publicato il 15/01/2021

N. 00491/2021REG.PROV.COLL.
N. 06155/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2011, proposto dalla Sig.ra Pesce Maria Vincenza, rappresentata e difesa dall'avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;

contro

Comune di Lagonegro, non costituito in giudizio;

nei confronti

Polverino Maria Antonietta, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) del 14 gennaio 2011, n. 30.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il Cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello la sig.ra Maria Vincenza Pesce ha impugnato la sentenza del 14 gennaio 2011, n. 30, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per impugnare, secondo l'impostazione dell'epoca, il titolo abilitativo implicito che si sarebbe formato sulla denuncia di inizio attività presentata il 13 gennaio 2009 dalla sig.ra Maria Antonietta Polverino per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia dell'immobile di sua proprietà, sito nel comune di Lagonegro sul lato opposto della stradina dove si trovava la casa di abitazione della ricorrente, unitamente alle previsioni del piano di recupero del centro storico di Lagonegro ed alle relative delibere di adozione ed approvazione, e per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'intervento e del conseguente obbligo del Comune di reprimerlo.

Le parti appellate, ritualmente intimete, non si sono costituite in giudizio.

L'esecutività della sentenza impugnata è stata sospesa da questo Consiglio (Sezione Quarta) con l'ordinanza n. 4147 del 27 settembre 2011.

L'appellante ha prodotto memoria a sostegno delle proprie ragioni ed alla pubblica udienza del 13 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - E' appellata la sentenza con cui, in primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso proposto dall'appellante per contestare la legittimità dell'attività edilizia sul fabbricato della controinteressata il cui inizio era stato da questa denunciato al Comune con D.I.A. del 13 gennaio 2009.

2. - Giova premettere che, secondo la relazione allegata alla denuncia d'inizio attività, le opere in contestazione, che avrebbero integrato un intervento di ristrutturazione edilizia conforme al vigente Piano di recupero del centro storico di Lagonegro, avrebbero dovuto comportare, col rifacimento dei solai, l'innalzamento di quota dell'unico piano originario (alto in origine metri 2,40

÷ 2,45) ed il recupero del vano sottotetto, in precedenza accessibile solo mediante una botola, munendolo di scala interna e di finestrini per la sua aero-illuminazione, al fine di destinarlo ad “annesso non residenziale” per lavanderia e stenditoio e soffitta/deposito.

3. - Il T.A.R. per la Basilicata, riassunti diffusamente i fatti ed illustrate ampiamente le ragioni per le quali il ricorso doveva reputarsi ammissibile, ha analiticamente esaminato e respinto, nel merito, i sette motivi di doglianza articolati dalla ricorrente che, in estrema sintesi, riguardavano: (i) l'assenza di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico regionale ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/01; (ii) l'assenza della autorizzazione, previa certificazione dell'ufficio tecnico regionale, richiesta dall'art. 90 del D.P.R. n. 380/01 per la sopraelevazione di edifici in zona sismica; (iii) la soggezione dell'intervento a permesso di costruire, anziché a semplice D.I.A., perché qualificabile di nuova costruzione (e non di semplice ristrutturazione); iv) la mancata previsione di un adeguato giunto tecnico per isolare gli effetti sismici del fabbricato rispetto al contesto (gli altri fabbricati cui sarebbe stato contiguo e strutturalmente connesso) ovvero l'assenza di ogni riferimento ad un intervento congiunto ed armonico cogli edifici limitrofi, in violazione del punto C.4.2 del D.M. 16 gennaio 1996 e dell'art. 84 del D.P.R. n. 380/01; v) la violazione delle condizioni imposte dall'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Lagonegro; vi) l'illegittimità, in subordine, dello stesso Piano di Recupero, perché adottato senza aver preventivamente acquisito dall'ufficio geologico regionale il parere richiesto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (parere intervenuto prima dell'approvazione del Piano, ma dopo la sua adozione) nonché (vii) perché la competenza all'approvazione del Piano, per il fatto di prevedere ristrutturazioni comportanti maggiorazione della volumetria preesistente, sarebbe stata della Regione e non del Comune.

4. - L'appello è affidato a sei motivi che ripropongono in chiave critica rispetto alla sentenza appellata le questioni esaminate e disattese dal giudice di

primo grado.

5. - Col primo motivo l'appellante insiste nel senso che l'intervento fosse sottoposto al regime del permesso di costruire, anziché della D.I.A., perché concretante non ristrutturazione edilizia, ma nuova costruzione, in ragione del fatto che avrebbe comportato la realizzazione di un edificio diverso dal preesistente, e critica, perciò, la sentenza appellata, la quale non avrebbe tenuto conto dell'innalzamento della quota d'imposta in gronda del nuovo tetto, illustrata nella perizia tecnica depositata agli atti.

6. - Il motivo è infondato.

Sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 3 e 10, comma 1 lettera c), del D.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente al momento della presentazione della D.I.A. per l'intervento per cui è causa, la giurisprudenza ha individuato due ipotesi di ristrutturazione edilizia: la ristrutturazione edilizia cd. "conservativa", che poteva comportare anche l'inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma, e la ristrutturazione edilizia cd. "ricostruttiva", attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione, che doveva rispettare il volume e la sagoma dell'edificio preesistente (configurandosi, in difetto, una nuova costruzione), sicché la ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione non doveva necessariamente rispettare l'originaria sagoma e volume del fabbricato, essendo ammessi l'inserimento di nuovi volumi o modifiche della sagoma tali da portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (*ex veteris*, C.d.S., sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742; anche la giurisprudenza penale ha riconosciuto che volumetria e sagoma dovessero rimanere identiche soltanto nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, non ponendosi come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportassero la previa demolizione: *ex aliis*, Cass. pen., sez. III 17 febbraio 2010, n. 16393).

Nel caso in esame l'intervento edilizio non comportava demolizione e ricostruzione del manufatto e poteva, perciò, essere realizzato, a scelta

dell'interessato, in seguito a permesso di costruire ovvero previa denuncia di inizio attività.

7. - Col secondo motivo l'appellante ripropone la questione dell'assenza dell'autorizzazione sismica, respinta in primo grado dal T.A.R. con l'argomento che l'autorizzazione era necessaria solo per l'inizio dei lavori e non ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

Obietta l'appellante che la necessità della preventiva acquisizione dell'autorizzazione discenderebbe da una lettura coordinata dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/01 sui poteri inibitori della D.I.A. con altre disposizioni del medesimo Testo unico.

8. - La tesi è priva di fondamento, essendo chiaro l'art. 94 cit. nel subordinare al rilascio dell'autorizzazione l'inizio dei lavori e non anche il rilascio del titolo edilizio, come è stato correttamente osservato dal T.A.R., ed avendo, altresì, la Corte costituzionale già chiarito il principio fondamentale affermato in quella disposizione: *«nelle zone sismiche, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l'effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio»* (C. Cost. n. 272 del 2016).

Il che priva di rilievo il lamentato contrasto fra la normativa statale in tema di autorizzazione sismica e quella vigente nella Regione Basilicata, con riferimento al procedimento semplificato previsto da quest'ultima.

9. - Il terzo motivo di appello riprende il motivo di censura volto a denunciare la sostanziale sopraelevazione di un piano dell'edificio originario, che il T.A.R. aveva rigettato con la motivazione che *«la controinteressata ... ha soltanto previsto innalzamento dell'unico piano, avente l'altezza originaria di 2,45 m., di 60 cm., al fine di raggiungere l'altezza interna di 3,05 m., pari a quella minima consentita, mentre il sottotetto ha conservato la medesima volumetria originaria»*.

Per l'appellante il T.A.R. avrebbe errato nel non considerare che, per effetto dell'innalzamento della quota di imposta in gronda del nuovo tetto, la casa di

abitazione della controinteressata avrebbe acquistato di fatto, al posto del vano soffitta non abitabile, un nuovo piano calpestabile e ben areato.

10. - Il motivo è infondato.

La censura respinta dal T.A.R., contenuta nel secondo motivo del ricorso di primo grado, riguardava la pretesa necessità che la controinteressata si premunisse dell'autorizzazione necessaria per la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura in zona sismica ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 380/01.

Quest'ultimo, collocato nella Parte II, Capo IV, Sezione I (Norme per le costruzioni in zone sismiche), del Testo unico, prevede che:

“è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico”.

Per condivisibile giurisprudenza di questa Sezione, la sopraelevazione di un piano dell'edificio in muratura, rilevante ai sensi dell'art. 90 cit., consiste nell'innalzamento dell'edificio di un ulteriore piano: la norma *«si riferisce non ad un generico aumento di volumetria o alla sopraelevazione anche parziale di un piano ..., ma, specificamente, per gli edifici in muratura, “alla sopraelevazione di un piano”, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani»* (C.d.S., sez. II, n. 742/2020 cit.).

Nel caso in esame, il progetto non prevedeva alcun incremento del numero dei piani, rimasto invariato, ma l'incremento della quota d'imposta in gronda del nuovo tetto, cioè un intervento strutturale non assimilabile al concetto specifico di sopraelevazione assunto dalla disposizione in esame.

Per completezza d'indagine, può osservarsi che l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. Infrastrutture e trasporti del 17 gennaio 2018), fornendo elementi utili a illuminare retrospettivamente la questione, chiarisce adesso che «*Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]*» (art. 8.4.3), laddove nel caso di specie l'incremento di superficie abitabile non è dimostrato, ma semplicemente supposto (il progetto prevedeva che il sottotetto avesse destinazione non residenziale, di semplice annesso per piccola lavanderia e stenditoio con soffitta nella parte più bassa, e l'appellante non ha addotto alcun valido argomento in senso contrario, limitandosi a notare il miglioramento dell'accessibilità e dell'aerazione del vano, senza soffermarsi sulla concreta praticabilità ad uso abitativo, anche alla luce delle sue caratteristiche plano-volumetriche).

Pacifico, invece, è che, agli ulteriori fini previsti dalla legge, l'interessata avesse effettuato il deposito dei progetti esecutivi e dei calcoli all'ufficio regionale per la difesa del suolo di Lagonegro.

11. - Il quarto motivo di appello censura l'avvenuto rigetto del quarto motivo del ricorso di primo grado.

La ricorrente vi aveva dedotto la violazione dell'art. 84 del D.P.R. n. 380/01 e del punto C.4.2 del D.M. del 16 gennaio 1996 per mancato rispetto della disposizione concernente il divieto di edificazione di edifici contigui in assenza di completa solidarietà strutturale od in assenza di giunto tecnico correttamente dimensionato.

La censura è stata respinta dal T.A.R. perché «*il progetto esecutivo, presentato dalla controinteressata, prevedeva la realizzazione di un adeguato giunto tecnico, prescritto dall'art. 9, comma 3, L. n. 1684/1962 (implicitamente richiamato dall'art. 84, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001), idoneo a consentire la libera ed indipendente oscillazione dei fabbricati contigui*».

L'appellante denuncia che l'affermazione del giudice di primo grado non trova riscontro alcuno negli atti della causa, giungendo ad ipotizzare un uso di scienza privata.

La circostanza denunciata trova riscontro nel fascicolo di primo grado, nel quale sono contenute unicamente la planimetria dello stato di fatto e parte della planimetria dello stato futuro dell'immobile (un'unica tavola incompleta). Il motivo d'impugnazione contenuto nel ricorso di primo grado risulta, nondimeno, infondato per le seguenti ragioni.

Dopo aver ricordato che per la norma tecnica invocata come parametro interposto, sopra richiamata, «*Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale*» e «*Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto tecnico*» di dimensione non minore ad una certa misura (ponendo così la regola, correttamente riassunta nell'epigrafe del motivo d'impugnazione, del divieto di edificazione di edifici contigui in assenza di completa solidarietà strutturale – vale a dire di modalità costruttive tali da farne un unico organismo statico - ovvero in assenza di un giunto tecnico correttamente dimensionato), nel ricorso di primo grado l'appellante aveva affermato (pag. 12 s.) che «*pur essendo il fabbricato della Sig.ra Polverino contiguo ad altri fabbricati e con essi strutturalmente connesso, manca del tutto la previsione di un adeguato giunto tecnico per isolare gli effetti sismici del suo fabbricato dal contesto ovvero manca ogni riferimento ad un intervento congiunto ed armonico con gli altri edifici limitrofi*»; in termini apparentemente più chiari, nella allegata perizia asseverata si affermava che il giunto sarebbe stato necessario «*atteso che la copertura di progetto della casa di abitazione della sig.ra Polverino non forma un corpo unico con le altre porzioni immobiliari adiacenti e sottostanti appartenenti ad altri proprietari*».

Tuttavia, la censura non risulta assistita da dimostrazione alcuna delle asserite condizioni che avrebbero reso necessaria, alla stregua delle disposizioni tecniche richiamate, la previsione di un giunto tecnico o di misure alternative di ripristino della sicurezza sismica, cioè, secondo la prospettazione dell'allora

ricorrente, del fatto che la costruzione della controinteressata fosse a contatto diretto coi fabbricati contermini ed anzi ad essi unita strutturalmente («... *contiguo ad altri fabbricati e con essi strutturalmente connesso ...*»), senza, però, formare coi medesimi un'unica unità strutturale («... *la copertura di progetto ... non forma un corpo unico con le altre porzioni immobiliari adiacenti e sottostanti appartenenti ad altri proprietari ...*»), tanto da richiedere, in tesi, in ragione e a causa dell'intervento progettato, alternativamente un giunto tecnico separatore ovvero un intervento idoneo ad assicurare la completa solidarietà strutturale degli edifici, facendone una sola unità strutturale (a ciò evidentemente allude la parte col riferimento ad un «*intervento congiunto ed armonico con gli altri edifici limitrofi*»).

Essa, infatti, è formulata in termini puramente assertivi e non è corroborata da alcuna evidenza documentale, rilievo, pianta, disegno o calcolo, fatte salve talune fotografie, le quali, ivi comprese quelle accluse alla perizia, non consentono di distinguere con chiarezza neppure gli edifici dell'aggregato edilizio.

Occorre quindi ricordare che le perizie stragiudiziali, anche se asseverate con giuramento, costituiscono mere allegazioni di parte, sicché non è dato trarne, di per sé, elementi indiziari di giudizio qualora, come nel caso in esame, difetti ogni dimostrazione delle circostanze allegate.

Peraltro, avendo riconosciuto che la controinteressata aveva provveduto al deposito dei progetti esecutivi e dei calcoli all'ufficio regionale per la difesa del suolo di Lagonegro (pag. 9 dell'appello), l'appellante ha dato prova di essere a conoscenza, se non direttamente dei progetti e dei calcoli, della loro esistenza e dell'ufficio preso i quali trarne copia, cosicché non avrebbe incontrato particolari difficoltà ad esaminarli, verificarne il contenuto ed illustrare in giudizio, compiutamente, motivatamente e documentatamente, il proprio assunto.

Quanto alle istanze istruttorie dell'appellante, esse non possono costituire strumento per sovvenire la parte nell'assolvimento del suo onere probatorio

e, perciò, non possono trovare accoglimento.

Può aggiungersi, per mera completezza, che non consta, nel presente giudizio, che, a seguito del deposito dei progetti esecutivi e dei calcoli strutturali destinati all'ufficio tecnico della regione, l'intervento progettato sia stato oggetto di dinieghi di autorizzazione o di provvedimenti inibitori o repressivi da parte dell'autorità.

Pertanto, seppur con diversa motivazione, la decisione del T.A.R. su questa specifica censura merita conferma ed il motivo di appello va, dunque, respinto.

12. - Col quinto motivo di appello l'appellante insiste sul contrasto dell'intervento edilizio progettato coi limiti posti dall'art. 4 del Piano di recupero, per l'apertura di tre nuove finestre sulla facciata prospiciente via Casal Parisi, non giustificata da motivi igienici o da esigenze di ricomposizione architettonica, per la variazione della quota del solaio interpiano, nonostante la prescrizione di mantenere invariato l'impianto planimetrico, e per l'innalzamento della struttura con la denunciata sopraelevazione di un piano, non giustificata dalla finalità di recupero del patrimonio edilizio quale recettore turistico.

Il motivo di appello ripropone pedissequamente le argomentazioni prospettate nel quinto motivo del ricorso di primo grado., motivatamente respinto dal giudice di primo grado (*«l'intervento di ristrutturazione edilizia, proposto dalla controinteressata, non viola ... l'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Recupero del Centro Storico del Comune, in quanto: a) rimane confermata la destinazione residenziale dell'immobile di cui è causa; b) l'altezza di 2,45 m. dell'unico piano dell'immobile di proprietà della controinteressata era inferiore al minimo consentito, per cui risultava legittima la sostituzione dell'originario solaio di copertura del piano, realizzato con travi di ferro e tavelloni, con un solaio di cemento e l'innalzamento di tale solaio di 60 cm., al fine di raggiungere l'altezza interna di 3,05 m., pari a quella minima consentita; c) parimenti risultano legittime le tre finestre, previste nel*

progetto esecutivo, in quanto non sconvolgono il disegno di facciata originaria e sono indispensabili ai fini igienici».

Nessuna reale critica risulta mossa alle motivazioni del rigetto (posto che la censura affidata al punto V.C, a pag. 24 dell'appello, non è altro che la riproduzione di quanto già scritto nell'ultimo capoverso a pag. 13 del ricorso di primo grado), le quali risultano insuperate: sicché anche il motivo di appello dev'essere respinto.

13. - Col sesto ed ultimo motivo l'appellante critica il rigetto del motivo d'impugnazione col quale, in primo grado, aveva denunciato l'illegittimità dello stesso Piano di recupero del Centro storico di Lagonegro.

Sostiene nel merito che il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel ritenere sufficiente l'avvenuta acquisizione del parere dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 (ora art. 89 del D.P.R. n. 380/2001), dopo l'adozione del Piano, seppur prima della sua approvazione, e ribadisce che la competenza ad approvare il Piano sarebbe spettata alla Regione e non al Comune, essendovi prevista la ristrutturazione di alcuni immobili con aumento della volumetria preesistente.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo aspetto, il T.A.R. aveva ritenuto infondata la censura osservando che *«la finalità dell'art. 13 L. n. 64/1974 (vedi ora l'art. 89 DPR n. 380/2001) e dell'art. 5 L.R. n. 40/1982 di verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico con le condizioni geomorfologiche del territorio deve ritenersi perseguita anche se il parere positivo dell'Ufficio Geologico regionale dovesse pervenire prima dell'approvazione dello strumento urbanistico, quando tale parere non contiene alcun rilievo sostanziale o solo prescrizioni di carattere generale, relative ai successivi interventi edilizi, oppure quando le prescrizioni, al cui rispetto il parere positivo è condizionato, siano state recepite dal Comune e/o inserite nel provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 777 del 25.10.2010)».*

La sentenza è conforme sul punto all'orientamento già espresso ed in seguito ribadito da questo Consiglio di Stato, secondo cui il parere dell'ufficio del

genio civile (ora dell'ufficio tecnico regionale) può essere reso anche dopo la delibera consiliare di adozione dello strumento urbanistico, quando con ciò abbia, comunque, assolto la finalità perseguita dalla indicata disposizione legislativa (C.d.S., sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2521; id., sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2863).

Da qui l'infondatezza, *in parte qua*, del motivo di appello.

Quanto al secondo aspetto, secondo il T.A.R. *«non sussiste il vizio di incompetenza, in quanto l'approvazione regionale del Piano di Recupero, prevista dall'art. 28, comma 10, L. n. 219/1981, risulta necessaria soltanto se le ristrutturazioni, che comportino la maggiorazione della volumetria preesistente, previste dal Piano di Recupero, sono state deliberate in assenza dello strumento urbanistico generale o risultano connesse ad una variante allo strumento urbanistico generale vigente o adottato»*.

La conclusione del giudice di primo grado trova puntuale conferma nella lettura dell'art. 28, comma 10, della legge n. 219/1981, in base al quale *«In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'art. 10 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ...»*.

Anche sotto questo aspetto, dunque, il motivo di appello si dimostra infondato.

Resta così superata ogni questione sulla tardività dell'impugnazione in primo grado del Piano di recupero, da cui il T.A.R., pur giudicandola "evidente", aveva ritenuto, nondimeno, di poter prescindere per rigettare le censure direttamente nel merito.

14. - Per queste ragioni, in conclusione, l'appello è infondato e dev'essere respinto.

15. - Nulla va disposto per le spese del presente grado del giudizio, in difetto di costituzione delle altre parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO